

**Art.101 comma 7 D.Lgs.152/2006 & Art.28 comma 7 D.Lgs.152/1999:  
Acque reflue assimilabili alle domestiche - Utilizzazione agronomica.  
Un invito a tutti: proviamo a fare chiarezza?**

**A cura di Mauro Kusturin\***

Al fine di una lettura critica del presente contributo si richiama l'attenzione:

- 1) sulle definizioni ex D.Lgs.152/2006 art.74 comma 1, di acque reflue domestiche (*let. g*), acque reflue industriali (*let. h*), utilizzazione agronomica (*let. p*), effluente di allevamento (*let. v*), scarico (*let. ff*);
- 2) sulla differenza tra "scarico" ed "utilizzazione agronomica".

Si fa riferimento all'art.101 del D.Lgs.152/2006 che ha sostituito\abrogato l'art.28 del D.Lgs.152/1999.

Tale articolo, come il precedente art.28, riveste una notevole importanza in quanto, al comma 7, definisce le acque reflue assimilabili alle domestiche, le quali godono di un regime di *favor*, sia per quanto riguarda l'iter per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, che per quanto attiene al regime sanzionatorio in presenza di illeciti.

In particolare il comma 7 di detto articolo dispone che *"Salvo quanto previsto dall'art.112 (Utilizzazione agronomica), ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:...b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;..."*

Bene se riprendiamo quanto riportato dall'abrogato art.28, comma 7, let. b) del D.Lgs.152/1999 - *"Salvo quanto previsto dall'art.38 (Utilizzazione agronomica), ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:...b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. ..."*, e confrontiamo le 2 definizioni, emergono sostanzialmente due grosse differenze in stretta correlazione tra di loro.

**La prima**, ed è quello che salta maggiormente all'occhio, è la scomparsa, nella nuova definizione, del concetto di **"funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo"**.

Questo concetto fondamentale, sancito e santificato più volte anche dalla Suprema Corte di Cassazione, è stato un valido strumento di tutela dell'ambiente, in quanto ha evitato, appunto, che i grossi allevamenti, che avevano disponibilità di terreno agricolo a qualunque titolo, venissero equiparati ai piccoli allevamenti a conduzione familiare e potessero praticare un'utilizzazione agronomica su terreni anche notevolmente distanti dalla sede di produzione delle deiezioni zootecniche; inoltre ha inibito, nei peggiori casi, traffici illeciti di rifiuti.

**La seconda** differenza, meno evidente ma più preoccupante dal punto di vista della tutela ambientale, è la modifica nel rapporto che intercorre tra il concetto di "assimilabilità ai reflui domestici" e l'utilizzazione agronomica.

Prima dell'avvento del D.Lgs.152/2006, la procedura classica ai fini dell'utilizzazione agronomica, nella maggior parte delle Regioni d'Italia, presumeva il riconoscimento dell'allevamento come "assimilabile ai domestici" ai sensi dell'art.28 comma 7: corre l'obbligo ricordare che l'art.38 del D.Lgs.152/1999 prevedeva l'emanazione di un Decreto Ministeriale sulla base del quale, le Regioni dovevano disciplinare, con propria legge, le attività di utilizzazione agronomica. Atteso che tale decreto, come è noto ai molti, è il recentissimo Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (in merito condivido quanto riportato nel commento del dott. Santoloci su [dirittoambiente.net](http://dirittoambiente.net)), nella maggior parte delle Regioni si applicava l'art.62 comma 10 del D.Lgs.152/1999, che disponeva che *"fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'art.38, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto."*: pertanto ci si doveva attenere, in molti casi, a disposizioni regionali preformate e conformi alla L.319/76 (la vecchia "Merli"), che prevedeva, ai fini dell'utilizzazione agronomica, il riconoscimento di "insediamento civile". Con il D.Lgs.152/2006, questo rapporto di subordinazione tra i due articoli sembra, da una prima lettura, essere stato invertito; infatti ora un allevamento per essere classificato "assimilabile ai domestici", deve praticare *"l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e disporre di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto"*.

Considerato che l'art.112 comma 2 prevede anch'esso l'emanazione di un Decreto Ministeriale sulla base del quale le Regioni dovranno disciplinare, con propria legge, le attività di utilizzazione agronomica, in base a quanto disposto dall'art.170 comma 11 del D.Lgs.152/2006, *"fino all'emanazione di predetta disciplina regionale di cui all'art.112, tali attività sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto."*; quindi si fa riferimento a norme Regionali ex D.Lgs.152/1999, che non ci dovrebbero essere per i motivi su esposti, o addirittura a norme Regionali emanate ex L.319/76.

In conclusione, a mio sommo parere, considerata l'enorme confusione legislativa ed interpretativa scatenata sulla materia, il concetto di **"connessione funzionale"**, che i maligni sostengono sia stato volutamente "eliminato", è tuttora valido, ai fini di un minimo di applicabilità della norma ed ai fini della tutela ambientale; infatti non si può con un magistrale colpo di spugna mettere nel dimenticatoio una giurisprudenza e una dottrina chiare ed inequivocabili.

Se non fosse così, cosa potrebbe accadere, soprattutto nelle Regioni che non hanno leggi Regionali adeguate che disciplinano tale materia? (Cito ad esempio le disposizioni presenti nel Molise, regione dove lavoro, che in questa materia ha emanato solo una Direttiva Regionale ai sensi della Legge 319/76). Lo scenario che si prospetterebbe di sicuro non è dei migliori in quanto, non solo i grossi allevamenti non verrebbero considerati, ai fini del regime autorizzatorio dello scarico, come stabilimenti industriali ma i liquami da essi prodotti potrebbero viaggiare tranquillamente da una parte all'altra della regione, carente di normativa, con la conseguenza che il tutto diventerebbe non facilmente controllabile dagli organi deputati al controllo e con il potenziale pericolo di utilizzare per usi illeciti la pratica agricola, vecchia come il mondo e tramandata dai nostri predecessori.

*Mauro Kusturin*

\*Perito Chimico c\o Provincia di Campobasso  
Servizio Tutela Ambiente  
Ufficio Acqua Aria Rumore

*Pubblicato il 28 giugno 2006*